

Comune di Bologna Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Sentenza n. 254/2007 della Corte Costituzionale.

Si segnala l'importante pronuncia della Corte Costituzionale n. 254/2007 (Presidente Bile, relatore Saulle, udienza pubblica del 08.06.2007 decisione del 20.06.2007 deposito del 06.07.2007) che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 102 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.

Questa pronuncia faciliterà in modo significativo l'esercizio del diritto di difesa per le persone a vario titolo coinvolte nel processo penale (ma non solo), persona offesa, indagato, imputato, condannato , con un procedimento in corso, perché sarà possibile avvalersi di un interprete diverso da quello nominato dall'autorità giudiziaria e presente solo per determinati incombenti processuali.

All'interprete verrà liquidato un compenso pagato dallo Stato, purché ovviamente la persona interessata sia già ammessa al patrocinio.

La pronuncia costituisce un ulteriore passo per l'attuazione dell'art. 24 della Costituzione italiana, che prevede che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, consentendo agli stranieri di comunicare con il proprio difensore e di preparare adeguatamente la propria difesa.

Bologna, 26 luglio 2007

Avv. Desi Bruno

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna